

COMUNE DI PINO TORINESE

(PROVINCIA DI TORINO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE

Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 7 marzo 2012

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 – ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3
Art. 3 – SOGLIA DI ESENZIONE E REQUISITI REDDITUALI	3
Art. 4 – DISPOSIZIONI FINALI.....	3

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del D.Lgs. 360/1998 ed individua le soglie di esenzione in presenza di specifici requisiti reddituali.
2. Si stabiliscono altresì, nel rispetto del principio di progressività, le aliquote da applicarsi agli scaglioni di reddito come determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2 – ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nelle seguenti misure da applicare ai seguenti scaglioni di reddito:

a. Fino ad euro 15.000,00	aliquota 0.35 per cento
b. Da oltre 15.000,00 a 28.000,00	aliquota 0.4 per cento
c. Da oltre 28.000,00 a 55.000,00	aliquota 0.5 per cento
d. Da oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00	aliquota 0.6 per cento
e. Oltre 75.000,00	aliquota 0.8 per cento
2. Le aliquote di cui al comma precedente si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

Art. 3 – SOGLIA DI ESENZIONE E REQUISITI REDDITUALI

1. L'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un reddito annuo, calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs. 360/1998, inferiore ad euro 15.000,00.
2. I soggetti che non hanno maturato il requisito di esenzione di cui al comma 1 devono corrispondere l'addizionale comunale sull'intero reddito conseguito.

Art. 4 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1/1/2012.
2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito del ministero delle Finanze con le modalità individuate dal D.M. 31/5/2002.
3. Per tutto quanto non disposto trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.